

	<b>CODICE DI CONDOTTA FORNITORI</b>	Cristoforo SCS
		COD CNT FNT 13.08.2024

## CODICE DI CONDOTTA FORNITORI

### Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS

**Redatto da:** Ufficio Legale

**Verificato da:** Gabriele Amato  
Responsabile Sistemi di Gestione Integrata

**approvato da:** Francesco Clementi  
Presidente

<i>Descrizione versione corrente</i>				
<i>Versione</i>	<i>Data</i>	<i>Autore</i>	<i>Verificato</i>	<i>Approvato</i>
00	13.08.2024	Ufficio Legale	Gabriele Amato	Francesco Clementi
<b>Descrizione</b>		<b>Prima Emissione</b>		

<b>Storia delle modifiche</b>		
<i>Versione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>

	<b>CODICE DI CONDOTTA FORNITORI</b>	Cristoforo SCS
		COD CNT FNT 13.08.2024

## Sommario

1) Applicabilità .....	3
2) Diritti umani .....	3
3) Molestie .....	3
4) Libertà di associazione e di non ritorsione.....	3
5) Salute e sicurezza.....	3
6) Tutele previdenziali ed assicurative del personale del Fornitore .....	4
7) Ambiente .....	4
8) Integrità .....	5
9) Rapporti con la Pubblica Amministrazione .....	5
10) Conflitto di interesse.....	6
11) Lealtà, correttezza e rispetto delle regole .....	7
12) Privacy.....	7
13) Informazioni riservate e proprietà intellettuale .....	7
14) Relazione con i terzi .....	8
15) Violazioni e segnalazioni .....	8

	<b>CODICE DI CONDOTTA FORNITORI</b>	Cristoforo SCS
		COD CNT FNT 13.08.2024

## 1) Applicabilità

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori si applica a qualsiasi ente che stipula un contratto con Cristoforo SCS Onlus.

## 2) Diritti umani

Il Fornitore deve trattare i lavoratori con dignità e rispetto, senza sottoporli a condizioni di lavoro degradanti.

Il Fornitore è tenuto a rispettare i Diritti Umani fondamentali (ad es., orario di lavoro, retribuzioni eque, età minima per l'ingresso nel mondo del lavoro, condizioni del posto di lavoro, accessibilità alle persone diversamente abili, tutela della maternità, divieto di molestie, lavoro forzato/obbligatorio/vincolato) delle persone con cui lavora.

Il Fornitore si impegna a promuovere l'effettiva eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio, nonché di tutte le forme di sfruttamento dei lavoratori, inclusa qualsiasi forma di abuso, costrizione o violenza psicologica e fisica, nei confronti dei propri dipendenti e di quelli dei propri fornitori. Il Fornitore deve rifiutare, altresì, l'impiego del lavoro minorile, come definito dalla legislazione vigente nel Paese di esecuzione delle attività, e, in ogni caso, non inferiore all'età minima stabilita dalla Convenzione n. 138 dell'ILO.

## 3) Molestie

Il Fornitore non deve porre in essere né tollerare molestie di alcun tipo e deve promuovere una cultura e un luogo di lavoro in cui non sono tollerate le molestie, comprese le molestie sessuali, le minacce di molestie o le ritorsioni per la denuncia di molestie o qualsiasi altro tipo di comportamento ostile, irrispettoso, offensivo e/o umiliante.

## 4) Libertà di associazione e di non ritorsione

Il Fornitore deve garantire la libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva, condividendo con le organizzazioni sindacali un sistema di relazioni industriali basato sul confronto costante e costruttivo, senza la minaccia di ritorsioni, intimidazioni o molestie. Inoltre, il Fornitore deve rispettare il diritto dei lavoratori di associarsi, di organizzarsi e di aderire ad eventuali associazioni.

## 5) Salute e sicurezza

Oltre a soddisfare i requisiti minimi previsti dalla legge per il rispetto delle condizioni di lavoro, il Fornitore è tenuto a garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre per tutti i suoi dipendenti e applicare tutte le norme e i regolamenti di sicurezza vigenti, prendendo le precauzioni necessarie per prevenire eventuali incidenti e lesioni, tramite l'identificazione e valutazione dei rischi e la predisposizione di idonei strumenti di prevenzione e protezione.

Il Fornitore garantisce elevati standard di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, promuovendo una cultura della sicurezza attraverso l'adozione di comportamenti responsabili e consapevoli dei rischi operativi da parte di tutti i dipendenti e collaboratori.

	<b>CODICE DI CONDOTTA FORNITORI</b>	Cristoforo SCS
		COD CNT FNT 13.08.2024

Il Fornitore non deve assumere comportamenti illeciti o pericolosi, segnalando ogni situazione che possa rappresentare un pericolo.

Cristoforo SCS si impegna a vigilare – nelle forme e nei modi previsti dai contratti – sulle condizioni in cui si svolge il lavoro dei fornitori e per preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Cristoforo SCS accerta che i requisiti delle aziende fornitrici corrispondano a quelli richiesti dalla legge, dalle politiche e dalle procedure aziendali.

## **6) Tutele previdenziali ed assicurative del personale del Fornitore**

Durante l'esecuzione delle prestazioni o dei servizi il Fornitore si impegna ad avvalersi esclusivamente di personale idoneo ad eseguire il servizio oggetto del contratto, occupato nel pieno rispetto della normativa legale e contrattuale di volta in volta applicabile.

Il Fornitore intrattiene con il proprio personale rapporti di lavoro in regola con le normative vigenti, sia in materia contributiva che salariale, in applicazione dei contratti collettivi e degli accordi di settore vigenti, nonché di ottemperare a tutte le normative in vigore riguardanti l'igiene e la sicurezza del lavoro.

Per il personale non dipendente eventualmente utilizzato dal Fornitore per proprio conto ai fini dell'esecuzione dei contratti in favore di Cristoforo SCS, è cura ed onere del Fornitore di garantire e manlevare la società stessa affinché le predette condizioni vengano assicurate anche a favore di tale personale.

Il Fornitore è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale, proprio e di terzi, impiegato per i servizi prestati e tiene indenne Cristoforo SCS da ogni e qualsiasi pretesa dello stesso personale o di terzi, inclusi enti previdenziali, assicurativi ed erariali, che dovesse manifestarsi, in relazione all'esecuzione dei contratti, anche successivamente alla sua risoluzione comunque determinata.

Il Fornitore deve osservare tutte le norme di legge vigenti per l'impiego della manodopera, ivi comprese le disposizioni in materia assistenziale, previdenziale ed infortunistica, nonché i contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore di appartenenza. Il Fornitore si impegna, altresì, a versare le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, così come dovute in base alla legge di volta in volta applicabile.

Il Fornitore si impegna a mantenere indenne le società/enti Cristoforo SCS da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata dal proprio personale o da terzi (ivi inclusi INPS, INAIL, o enti impositori) in conseguenza del mancato adempimento da parte del Fornitore degli obblighi legali (ivi inclusi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro), retributivi, assicurativi, previdenziali, o derivanti dalla omessa o non corretta effettuazione delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

## **7) Ambiente**

Cristoforo SCS, sia nella fase di qualificazione sia nell'individuazione dei criteri di selezione valorizza le politiche sociali e ambientali dei Fornitori tenendo come riferimento gli ambiti di creazione di valore condiviso individuati dalla cooperativa stessa.

Il Fornitore deve essere in grado di fornire a Cristoforo SCS le informazioni sulle politiche sociali e ambientali adottate e sugli esiti delle stesse in relazione agli affidamenti ricevuti.

	<b>CODICE DI CONDOTTA FORNITORI</b>	Cristoforo SCS
		COD CNT FNT 13.08.2024

Il Fornitore deve cercare di migliorare l'efficienza delle risorse utilizzate e ridurre il loro consumo, comprese le materie prime, l'energia, l'acqua e il carburante. Il Fornitore deve cercare di eliminare o ridurre il livello dei rifiuti prodotti e ottimizzare il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti stessi. Il Fornitore deve perseguire l'obiettivo della riduzione degli impatti ambientali negativi delle proprie attività.

## 8) Integrità

Il Fornitore, attenendosi a quanto previsto nel presente Codice di Condotta dei Fornitori e nel Codice Etico di Cristoforo SCS, si impegna al massimo rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e non dovrà iniziare o proseguire alcun rapporto con chi non intenda rispettare tale principio. L'incarico a soggetti per operare in nome e/o per conto e/o nell'interesse di Cristoforo SCS deve essere conferito in forma scritta e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla cooperativa stessa.

Il mancato rispetto delle specifiche clausole dovrà permettere a Cristoforo SCS di risolvere il rapporto contrattuale.

Tutti i consulenti, i fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca in nome e/o per conto e/o nell'interesse di Cristoforo SCS sono individuati e selezionati con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio. Nella loro selezione Cristoforo SCS ha cura di valutare la loro competenza, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa e idoneità alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.

Tutti i consulenti e gli altri soggetti che prestano servizio a Cristoforo SCS devono operare sempre e senza eccezioni, con integrità e diligenza, nel pieno rispetto di tutti i principi di correttezza e liceità previsti dai codici etici dagli stessi eventualmente adottati.

## 9) Rapporti con la Pubblica Amministrazione

In ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione il Fornitore deve operare nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della correttezza professionale.

Il Fornitore che ha attività di contatto con la Pubblica Amministrazione deve:

- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da seguire nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della normativa e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi comunicativi/informativi verso la Pubblica Amministrazione.

Nei rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, sia italiani che esteri, è fatto divieto di:

- promettere, offrire o dare loro (od a loro parenti, affini, conviventi, ecc.) denaro, doni o altra utilità salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- promettere o fornire, anche tramite "terzi", lavori/servizi di utilità personale (ad es. opere di ristrutturazione di edifici da loro posseduti o goduti - o posseduti o goduti da loro parenti, affini, conviventi, amici, ecc.);

	<b>CODICE DI CONDOTTA FORNITORI</b>	Cristoforo SCS
		COD CNT FNT 13.08.2024

- fornire, promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai rappresentanti stessi della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato, concessione della licenza);
- esercitare, in qualunque altra forma, indebite pressioni e/o influenze nei confronti di funzionari pubblici (o di persone dagli stessi indicate o, comunque, ad essi vicine o collegate) al fine di influenzarne impropriamente le decisioni e/o di promuovere o favorire indebitamente gli interessi del Fornitore o di Cristoforo SCS.

Tali azioni e comportamenti sono vietati se fatti sia direttamente dal Fornitore tramite i suoi dipendenti, sia tramite persone non dipendenti che agiscano in nome e/o per conto e/o nell'interesse del Fornitore.

Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione, è fatto divieto di:

- esibire documenti/dati falsi od alterati;
- sottrarre od omettere documenti veri;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;
- omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione o a indurre la Pubblica Amministrazione in errore;
- abusare della posizione di incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità a vantaggio personale o del Fornitore o di Cristoforo SCS;
- impedire e/o ostacolare e/o ritardare con qualsiasi modalità lo svolgimento dell'attività ispettive/di controllo.

In generale, al Fornitore è fatto divieto di assumere alle proprie dipendenze ex dipendenti della Pubblica Amministrazione o conferire loro incarichi di consulenza, se questi hanno partecipato personalmente e attivamente a una trattativa d'affari o abbiano avallato le richieste effettuate alla Pubblica Amministrazione da Cristoforo SCS.

## 10 ) Conflitto di interesse

Nei rapporti commerciali il Fornitore deve assumere le proprie decisioni basandosi solo su criteri oggettivi. Tutti i fattori che potrebbero influenzare le decisioni del Fornitore a causa di conflitti di interesse (anche solo potenziali) privati, aziendali o di altro tipo dovranno essere evitati sin dall'inizio.

Il Fornitore non deve cercare di ottenere un vantaggio improprio o influenzare impropriamente la capacità di Cristoforo SCS di prendere decisioni valide, imparziali e obiettive e deve:

- evitare pratiche riconducibili al compimento o alla partecipazione al compimento di frodi;
- astenersi da qualsiasi interferenza indebita con il processo decisionale di Cristoforo SCS, compreso quello relativo a procedimenti di qualifica, di assegnazione dei contratti o di autorizzazione di subappalti, ivi inclusa la richiesta di informazioni riservate o la richiesta o la richiesta di informazioni al di fuori dei canali di comunicazione dedicati;
- privilegiare la comunicazione diretta con le Cristoforo SCS, evitando ogni tipo di intermediazione;
- assicurare la più ampia trasparenza in relazione alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei processi di approvvigionamento, ivi incluse le informazioni relative al proprio asset

	<b>CODICE DI CONDOTTA FORNITORI</b>	Cristoforo SCS
		COD CNT FNT 13.08.2024

societario, alla chiarezza e alla sostenibilità della propria offerta, anche in termini di reali capacità operative;

- astenersi dal fornire informazioni false e fuorvianti, o omettere informazioni rilevanti, suscettibili di influenzare i processi decisionali relativi al procedimento di qualifica, all'assegnazione di un contratto o all'autorizzazione di un subappalto.

Il Fornitore deve comunicare tempestivamente qualsiasi situazione che sia o possa sembrare conflitto in qualsiasi modo con gli interessi di Cristoforo SCS.

## **11) Lealtà, correttezza e rispetto delle regole**

Il Fornitore si impegna ad adottare e rispettare i principi di libera concorrenza, lealtà e correttezza, senza favorire o tollerare in qualunque modo violazioni di leggi e regolamenti e altre attività illecite.

Il Fornitore deve competere in modo equo e rispettare le leggi sulla concorrenza e le normative antitrust vigenti. Il Fornitore deve pertanto competere sulla base del proprio merito ed astenersi da:

- qualsiasi comportamento anticoncorrenziale;
- qualsiasi pratica ingannevole o illecita, compresi accordi o pratiche collusive con concorrenti per fissare i prezzi, manipolare gare, spartire i clienti o il mercato e/o limitare l'offerta;
- abusare della posizione dominante;
- ogni dichiarazione inesatta riguardante i prodotti/servizi propri o di altri.

## **12) Privacy**

Il Fornitore deve trattare i dati relativi a persone fisiche, siano essi dipendenti, collaboratori, visitatori, clienti, fornitori o qualsiasi altra persona con cui entri in relazione nel rispetto delle leggi in materia di protezione dei dati e riservatezza delle informazioni, oltre che nelle migliori prassi applicabili alle giurisdizioni in cui operano. Il Fornitore deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate a rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, tutelando il diritto alla privacy dei propri interlocutori, utilizzando i dati raccolti solo per scopi legittimi, definiti e appropriati.

## **13) Informazioni riservate e proprietà intellettuale**

Il Fornitore deve garantire che le informazioni che divulga siano veritiere ed accurate, assicurando la riservatezza richiesta dalle circostanze per ogni informazione acquisita, in qualsiasi forma, come conseguenza del rapporto con Cristoforo SCS, in conformità con le leggi applicabili, i regolamenti, le disposizioni contrattuali.

Il Fornitore riconosce e rispetta i diritti di proprietà intellettuale di Cristoforo SCS e/o dei terzi quali, a titolo esemplificativo, marchi, nomi commerciali, insegne, ditte, nomi a dominio, segni distintivi, brevetti, know-how, disegni, modelli, diritti d'autore, identificando e segnalando qualsiasi violazione, anche potenziale.

Il Fornitore deve inoltre adottare misure appropriate per impedire la divulgazione o ogni uso non autorizzato delle informazioni riservate di Cristoforo SCS.

	<b>CODICE DI CONDOTTA FORNITORI</b>	Cristoforo SCS <hr/> COD CNT FNT 13.08.2024
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------

#### **14) Relazione con i terzi**

Cristoforo SCS si aspetta che il Fornitore comunichi il contenuto del presente Codice di Condotta dei Fornitori ai propri subappaltatori e subfornitori e che tengano conto di tali standard aziendali nella selezione degli stessi, pretendendone il rispetto.

#### **15) Violazioni e segnalazioni**

Con lo scopo di identificare e gestire tempestivamente violazioni, potenziali rischi e impatti negativi sui principi esposti nel presente Codice di Condotta dei Fornitori, Cristoforo SCS mette a disposizione di tutti i destinatari meccanismi di gestione delle segnalazioni, in forma qualificata o anonima, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali in materia di “whistleblowing”.

I comportamenti non conformi alle disposizioni del presente Condotta di Condotta dei Fornitori, comporteranno, indipendentemente ed oltre gli eventuali procedimenti penali a carico del/gli autore/i della violazione, l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi della vigente normativa e/o contrattazione collettiva.